



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
E CON
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 1, comma 161, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti;

Visto l'articolo 1, comma 161, terzo periodo, della legge n. 296 del 2006, il quale prevede che gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, devono contestare o irrogare le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 13, comma 1, e 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, che stabiliscono rispettivamente la misura delle sanzioni in caso di omesso, parziale o ritardato versamento del tributo dovuto sulla base della dichiarazione e la misura delle sanzioni in caso di incompletezza dei documenti di versamento;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che reca le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

Visto il capo IV del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, che disciplina le sanzioni in materia di tributi locali;

Visto l'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che disciplina la conciliazione giudiziale;

Visto l'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che riconosce ai comuni ed alle province la facoltà di introdurre, con regolamento, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale attribuisce ai comuni la facoltà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, comprese quelle tributarie, tra cui rientra anche la facoltà di affidare a terzi il servizio di riscossione del tributo e di razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti;

Ritenuta la necessità di aggiornare il modello di bollettino di conto corrente postale, approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 dicembre 2001, per il versamento dei tributi accertati, degli interessi, delle sanzioni, nonché delle somme dovute a titolo di conciliazione giudiziale e di accertamento con adesione, a favore del comune o della provincia titolari della potestà impositiva, ovvero dell'agente della riscossione o del soggetto a cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo n. 446 del 1997, ha affidato la riscossione del tributo;

Considerato che, ai fini di una corretta gestione contabile, ad ogni tributo deve essere dedicato un apposito numero di conto corrente postale;

Visto il Regolamento recante norme sui servizi di BancoPosta approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che disciplina la riorganizzazione del Dipartimento delle finanze;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province Italiane;

Sentita la società Poste Italiane S.p.A;

DECRETA:

ARTICOLO 1

Approvazione del modello di bollettino di conto corrente postale

1. E' approvato il modello di bollettino di conto corrente postale, allegato al presente decreto, predisposto secondo le caratteristiche tecniche rese note sulla Gazzetta Ufficiale

– Foglio Inserzioni – n. 115 del 19 maggio 2001, che deve essere utilizzato per il versamento dei tributi accertati, degli interessi, delle sanzioni, nonché delle somme dovute a titolo di conciliazione giudiziale e di accertamento con adesione, a favore:

- a) del comune o della provincia titolari della potestà impositiva, nel caso di riscossione diretta del tributo ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Lo stesso modello deve essere utilizzato nell'ipotesi in cui il comune o la provincia si avvalgano dei servizi accessori al conto corrente postale;
 - b) dell'agente della riscossione o del soggetto a cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, ha affidato la riscossione del tributo.
2. I caratteri riferiti alle diciture non significative - come ad esempio: sul c/c n.; di Euro; intestato a; eseguito da - e le caselle che compongono la griglia del modello di bollettino di conto corrente postale, debbono essere di colore grigio chiaro laserizzato al 20%, sia nella parte anteriore che in quella posteriore, ad eccezione delle virgole poste nei campi contenenti i decimali, del simbolo Euro e di tutti i campi significativi - come ad esempio: numero di conto corrente postale; importo; TD; intestazione ed eventuale codice cliente - stampati sia nel corpo del bollettino che nella zona di lettura ottica, che debbono essere rigorosamente di colore nero.
3. Il contribuente può effettuare il versamento degli importi dovuti tramite servizio telematico gestito da Poste Italiane S.p.A.; in tal caso, riceve la conferma dell'avvenuta operazione con le modalità previste per il Servizio di collegamento telematico. Unitamente alla conferma di avvenuta operazione, il contribuente riceve l'immagine virtuale del bollettino conforme al modello di cui al comma 1 ovvero una comunicazione in formato testo contenente tutti i dati identificativi del bollettino e del bollo virtuale di accettazione. L'immagine virtuale del bollettino o la comunicazione in formato testo costituisce la prova del pagamento e del giorno in cui esso è stato eseguito.

ARTICOLO 2

Intestazione del conto corrente postale

1. Nel caso di riscossione diretta dei tributi il bollettino di cui all'articolo 1 del presente decreto deve essere intestato al comune o alla provincia destinatari del versamento, seguito dalla dicitura "Tributi locali violazioni".
2. Nel caso in cui la riscossione sia effettuata dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente decreto - di seguito denominati "affidatari del servizio di riscossione" - il conto corrente postale deve essere intestato a questi ultimi, seguito dall'indicazione dell'ente locale destinatario del versamento e dalla dicitura "Tributi locali violazioni".

ARTICOLO 3

Trasmissione dei certificati di accredito dei bollettini postali

1. La società Poste Italiane S.p.A. trasmette al titolare del conto corrente le copie cartacee delle ricevute di accredito ovvero le immagini dei bollettini postali tramite canale telematico ovvero su apposito CD Rom o strumento equipollente e distrugge i certificati di accredito dei bollettini postali. In ogni caso la società Poste Italiane S.p.A. deve conservare le immagini dei bollettini di versamento su appositi strumenti di archiviazione.

ARTICOLO 4

Bollettini di versamento prestampati

1. Il comune o la provincia titolari della potestà impositiva e l'affidatario del servizio di riscossione, possono integrare i bollettini di conto corrente postale prestampando, oltre al numero del conto corrente postale e alla relativa intestazione, anche l'eventuale importo del tributo predeterminato e l'eventuale codice cliente, negli spazi appositamente previsti, sia nel corpo del bollettino che nella zona di lettura ottica, aggiungendo anche i

dati identificativi del versante ed i relativi codici alfanumerici nella sola zona ad essi dedicata denominata “Zona Cliente”.

ARTICOLO 5

Utilizzazione del bollettino

1. Il modello di bollettino di conto corrente postale può essere utilizzato per effettuare il versamento degli importi dovuti, oltre che presso la società Poste Italiane S.p.A., presso le aziende di credito convenzionate con gli enti impositori o con gli affidatari del servizio di riscossione del tributo. La prova del pagamento e del giorno in cui esso è stato eseguito è data dalla quietanza apposta sul bollettino.

ARTICOLO 6

Disponibilità gratuita dei bollettini

1. Il comune, la provincia e l'affidatario del servizio di riscossione, devono provvedere a far stampare, a proprie spese, un congruo numero di bollettini, assicurandone la disponibilità gratuita presso i propri uffici, nonché presso gli uffici postali compresi nel proprio territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, lì 25 marzo 2009

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

FABRIZIA LAPECORELLA

**IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO
MARIO CANZIO**

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E
TERRITORIALI DEL
MINISTERO DELL'INTERNO
ANGELA PRIA**